

Consiglio di Stato, Sezione V 19/03/1996 n. 279

I requisiti di capacità tecnica necessari ai fini dell'ammissione alla gara per l'aggiudicazione di un contratto della Pubblica amministrazione, ai quali si riferisce l'art. 21, lett. c) del D.L. vo 19 dicembre 1991 n. 406, devono esistere già al momento in cui la dichiarazione al riguardo viene resa ma non consistono necessariamente nel possesso materiale dell'attrezzatura e dei mezzi ivi indicati; infatti, poiché la dichiarazione di cui trattasi deve avere ad oggetto la dotazione tecnica di cui « si disporrà » per l'esecuzione dell'appalto, ciò che è richiesto al momento in cui la dichiarazione stessa è resa deve conseguentemente consistere nella ragionevole certezza, basata su concreti elementi obiettivi, che prima dell'inizio previsto per l'esecuzione dell'appalto la disponibilità materiale di tale dotazione tecnica verrà acquisito. In sede di determinazione dei requisiti tecnici per partecipare a gara di appalto, la prescrizione di dotarsi di attrezzature particolarmente costose o difficili da reperire è illegittima solo se manifestamente illogica, perché eccessiva o inadeguata in relazione alle opere o ai servizi formanti oggetto dell'appalto. Dopo l'entrata in vigore della legge 7 agosto 1990 n. 241 e del D.P.R. 27 giugno 1992 n. 352, che regola le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, tale diritto può esercitarsi in forma procedimentalizzata (« accesso formale ») o in forma semplificata (« accesso informale »), previsto dall'art. 3 D.P.R. n. 352 del 1992 cit.; in questo secondo caso l'interessato può semplicemente recarsi nell'ufficio dell'Amministrazione e prendere visione, senza particolari formalità, del documento che gli interessa.